

Schema di Convenzione tra i comuni di Lattarico, Cervicati, Malvito, Mottafollone, Rota Greca, San Benedetto Ullano e San Marco Argentano per la gestione associata ai sensi dell'art. 30 del TUEL dei progetti di rigenerazione urbana finanziati con la legge 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

Premesso che i seguenti comuni qui rappresentati dai rispettivi dirigenti/funzionari, meglio generalizzati di seguito, hanno adottato ciascuno idonea deliberazione a pari oggetto e testo uniforme, da ritenersi parte integrante della presente convenzione, ma poste agli atti delle rispettive segreterie comunali e qui non allegate per ragioni di economicità del procedimento:

Comune di: **CERVICATI (CS)**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito per il tramite del legale rappresentante, _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Comune di: **LATTARICO (CS)**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito per il tramite del legale rappresentante, _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Comune di: **MALVITO (CS)**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito per il tramite del legale rappresentante, _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Comune di: **MOTTAFOLLONE (CS)**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito per il tramite del legale rappresentante, _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Comune di: **ROTA GRECA (CS)**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito per il tramite del legale rappresentante, _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Comune di: **SAN BENEDETTO ULLANO (CS)**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito per il tramite del legale rappresentante, _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Comune di: **SAN MARCO ARGENTANO (CS)**, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data immediatamente eseguibile, qui costituito per il tramite del legale rappresentante, _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

SI CONVIENE quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'esercizio da parte dei comuni qui costituiti delle azioni delineate nei commi 534, 535, 536 dell'art. 1 della legge 30/12/2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Tali azioni, compresa l'adozione di tutte le misure e provvedimenti che verranno delineati o richiesti con i successivi atti di indirizzo dagli organi governativi e/o dalle autorità indipendenti competenti, sono finalizzate alla gestione associata di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dei comuni qui costituiti.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione esplicherà i propri effetti fin quando non sarà concluso ogni procedimento afferente a quanto in oggetto e non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata e adottata dagli enti qui costituiti.

La convenzione si soglie automaticamente nel caso in cui i progetti che verranno presentati non saranno approvati e finanziati.

Essendo inserita la linea di finanziamento di rigenerazione urbana all'interno del PNRR le opere dovranno essere messe in esercizio entro il 30 giugno 2026.

Art. 3 - Delega delle funzioni

Gli enti qui costituiti nominano il Comune di **LATTARICO** come capofila delegandone gli organi competenti all'assunzione di ogni deliberazione o determinazione e a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, che siano funzionali a quanto in oggetto.

Art. 4 - Progettazione degli interventi e delle azioni di gara

Il Comune di LATTARICO come capofila o capo-convenzione, mediante i propri organi e i propri dirigenti e/o funzionari approverà tutti i progetti e adotterà tutti i provvedimenti necessari alla loro realizzazione e gestione, compresi i relativi atti di gestione della spesa e delle relative entrate derivate da finanziamenti ottenuti nell'ambito delle normative in oggetto.

Art. 5 – Compiti e funzioni del Comune Capofila

Il Comune Capofila:

- Dispone tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione e l'approvazione della proposta progettuale, contenente l'insieme delle opere da candidare a finanziamento, anche attraverso affidamento esterno avverso idoneo operatore economico incaricato dei servizi attesi;
- coordina i comuni convenzionati, mediante i propri organi e i propri dirigenti e/o funzionari, per la raccolta di ogni informazione e /o atto necessari per l'attuazione di quanto atteso dalla presente Convenzione;
- assicura l'accensione dei CUP per le opere previste, secondo le disposizioni di legge;
- comunica le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio fissato, attraverso apposita richiesta nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP MOP);
- implementa un sistema di contabilità dedicata per l'attuazione di quanto atteso dalla presente Convenzione e coordina la rendicontazione finanziaria e amministrativo-procedurale;
- assicura il rispetto delle tempistiche di legge inerenti il finanziamento atteso;
- assicura il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema BDAP MOP, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022»;
- dispone ogni azione e /o atto necessari per la corretta esecuzione a regola d'arte delle opere attese dalla presente Convenzione.

Art. 6 – Compiti e funzioni dei Comuni Convenzionati

I Comuni Convenzionati:

- In coordinamento con il comune capofila, dispongono ogni azione e /o atto necessari per la predisposizione e l'approvazione della proposta progettuale, contenente l'insieme delle opere da candidare a finanziamento;
- In coordinamento con il comune capofila, dispongono ogni azione e /o atto necessari per l'attuazione di quanto atteso dalla presente Convenzione;
- relativamente alle opere di propria competenza, pena inammissibilità al contributo, si impegnano all'inserimento delle stesse nella programmazione annuale o triennale in conformità con lo strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune. Le opere possono essere anche allegate al Documento Unico di Programmazione nei casi previsti dal D.lgs. 118/2011. Al momento della presentazione dell'istanza, tuttavia, sarà sufficiente aver approvato la delibera di Giunta comunale con la quale si avvia la procedura di modifica del programma triennale con l'indicazione dell'opera per la quale si richiede il finanziamento che dovrà essere comunque deliberata dal Consiglio Comunale entro la data di eventuale assegnazione del contributo;

- alla data della presentazione della richiesta, pena inammissibilità al contributo, i comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati
- prima della data della presentazione della richiesta, comunicano al comune capofila, nell'ambito del contributo suddiviso di cui all'art. 8, ai fini dell'inserimento in BDAP-MOP:
 - la localizzazione dell'intervento (tabella a8 BDAP-MOP);
 - gli indicatori fisici (a17 BDAP-MOP, si veda in proposito quanto comunicato in data 25 maggio 2021 sul sito del Ministero dell'Interno);
 - la tipologia del CUP in riferimento ai criteri di ammissione e classificazione previsti;
 - il cronoprogramma da inserire nel piano dei costi in BDAP MOP e relativo al costo complessivo del CUP;
 - il quadro economico da inserire nel piano dei costi in BDAP MOP e relativo al costo complessivo del CUP, con l'eventuale indicazione dei costi previsti per la progettazione.
- implementano un sistema di contabilità dedicata per l'attuazione di quanto atteso dalla presente Convenzione e comunicano/inoltrano al comune capofila tutti i dati e/o atti necessari per la rendicontazione finanziaria e amministrativo-procedurale;
- assicurano il rispetto delle tempistiche di legge inerenti il finanziamento atteso, secondo quanto disposto dal comune capofila;
- comunicano/inoltrano al comune capofila tutti i dati e/o atti necessari per assicurare il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema BDAP MOP, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022»;
- in coordinamento con il comune capofila, dispongono ogni azione e /o atto necessari per la corretta esecuzione a regola d'arte delle opere attese dalla presente Convenzione.

Art. 7 - Gruppo tecnico

Prima dell'adozione di progetti o di relativi piani finanziari, escludendo le azioni e i provvedimenti di dettaglio che rimangono di esclusiva competenza del comune capofila, il dirigente/funziario che assumerà le funzioni di RUP dell'intervento, e nominato dal comune capofila, potrà convocare, con avviso inviato via PEC almeno due giorni prima della riunione all'ufficio protocollo di ciascun ente aderente alla convenzione, una riunione del gruppo tecnico.

Fanno parte del gruppo tecnico un dirigente/funziario per ogni ente qui convenzionato, e come di seguito specificato, che potranno coincidere con i RUP, nominati ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le singole opere di competenza:

- Comune di Lattarico: Nome _____ Cognome _____, Ruolo _____;
- Comune di Cervicati: Nome _____ Cognome _____, Ruolo _____;
- Comune di Malvito: Nome _____ Cognome _____, Ruolo _____;
- Comune di Mottafollone: Nome _____ Cognome _____, Ruolo _____;
- Comune di Rota Greca: Nome _____ Cognome _____, Ruolo _____;
- Comune di San Benedetto Ullano: Nome _____ Cognome _____, Ruolo _____;
- Comune di San Marco Argentano: Nome _____ Cognome _____, Ruolo _____;

Il gruppo tecnico ha solo funzioni consultive e non può esprimere veti, qualora la maggioranza degli enti rappresentati dovesse ritenerlo opportuno, potrà richiedere al RUP di allegare note debitamente protocollate entro due giorni dalla riunione.

L'eventuale verbalizzazione delle riunioni del gruppo tecnico sono a cura del comune capofila.

Art. 8 - Criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie

Il Comune capofila approverà sia i progetti che i relativi piani finanziari e troverà le risorse per dette azioni solo nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle norme in oggetto.

Qualora si rendano necessari atti di spesa, trasferimento di risorse o accertamento di entrata su risorse diverse da quelle relative al finanziamento ottenuto, provenienti o destinate dunque ai bilanci di ciascun ente, i relativi atti dovranno essere adottati senza indugio da parte degli enti convenzionati.

Senza detti atti nessuno degli enti associati sarà ritenuto responsabile per eventuali spese assunte al di fuori del finanziamento previsto e concesso dal bilancio dello Stato.

L'ente capofila prima di impegnare la gestione associata in qualsiasi spesa che non sia coperta con risorse provenienti dal progetto o da trasferimenti provenienti da enti terzi, dovrà predisporre un piano finanziario di spesa e chiedere a tutti gli aderenti di impegnare le somme necessarie. La ripartizione della spesa avverrà secondo ripartizione demografica, assegnando un bonus del 5% sulla totalità dell'importo del contributo richiesto al comune capofila.

Per la ripartizione demografica si fa riferimento all'art. 156, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che stabilisce quanto segue: "Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane. Per il numero degli abitanti si fa riferimento al dato disponibile sul sito ISTAT dedicato alle rilevazioni demografiche."

In particolare, si fa riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, rilevata post censimento 2021.

Ipotizzando un importo di contributo richiesto di € 5.000.000, la ripartizione è la seguente, dove la differenza sul bonus attribuito al capofila è sottratta ai comuni convenzionati su base proporzionale demografica:

	pop 2021	% ripartizione	% ripartizione bonus capofila		riparametrazione finale +/- bonus	Quota finanziamento
Lattarico	3.799	22,55%			27,55%	1.377.567,38 €
San Marco Argentano	7.063	41,93%	54,14%	2,71%	39,22%	1.961.005,72 €
Rota Greca	983	5,84%	7,53%	0,38%	5,46%	272.924,91 €
San Benedetto Ullano	1.404	8,33%	10,76%	0,54%	7,80%	389.813,40 €
Malvito	1.693	10,05%	12,98%	0,65%	9,40%	470.052,77 €
Cervicati	793	4,71%	6,08%	0,30%	4,40%	220.172,38 €
Mottafollone	1.111	6,60%	8,52%	0,43%	6,17%	308.463,45 €
	16.846	100,00%	100,00%	5,00%	100,00%	5.000.000,00 €

Per un importo di contributo richiesto variato, le quote di ripartizione in percentuale rimarranno immutate rispetto alla tabella che precede, variando di conseguenza solo le quote economiche finali per ogni comune.

Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in fase progettuale, e contenute nell'ambito del 10% dei singoli importi per comune per come calcolati in base alle suddette disposizioni, potranno essere approvate dal comune capofila senza previo assenso dei singoli comuni convenzionati.

Nel caso di positivo accesso al finanziamento, qualora si verificassero risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, la ripartizione avverrà secondo i criteri di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni procedurali e di legge inerenti il finanziamento.

Art. 9 - Ritiro anticipato delle deleghe conferite. Recesso

Qualora qualsiasi ente aderente intenda ritirare le deleghe conferite durante la vigenza della presente Convenzione per proprie determinazioni, resta a carico dell'ente medesimo, fino alla fine dell'esercizio finanziario in corso, l'onere relativo a quanto già impegnato, nonché la quota parte computabile delle attività integrate in atto, secondo quanto previsto al precedente articolo.

Il ritiro anticipato delle deleghe e il recesso dalla presente convenzione escludono la possibilità di intervenire in ogni decisione del comune capofila che dovesse revocare ed eliminare interventi, con apposite varianti progettuali, a favore dell'ente che recede dalla convenzione.

Firme e data